

**RISOLUZIONI IN COMMISSIONE**

La X Commissione,

premessi che:

a partire dal 1° maggio 1994 i prezzi al pubblico dei prodotti petroliferi sono stati liberalizzati ed è stato superato in tal modo il regime dei prezzi amministrati nel settore della distribuzione dei carburanti;

il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha emanato in data 7 maggio 1994 un decreto che obbliga alla pubblicizzazione dei prezzi dei prodotti petroliferi, consigliati dalla compagnia petrolifera ai gestori, ed all'evidenziazione di eventuali differenziali rispetto a tale prezzo;

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha inviato una lettera in data 20 maggio 1997 al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella quale veniva stigmatizzato il contenuto del decreto ministeriale 7 maggio 1994 in quanto ritenuto distorsivo della concorrenza e suscettibile di introdurre un sistema surrettizio di coordinamento delle rispettive politiche di prezzo tra le diverse compagnie;

il 29 luglio 1997 è stata sottoscritta, tra le rappresentanze dei gestori dei distributori di carburanti e le compagnie petrolifere, un'intesa che ha aperto la strada alla ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti, una delle più polverizzate d'Europa, nella quale vengono fissate nuove regole a cui devono ispirarsi i rapporti normativi e contrattuali fra compagnie e gestori;

il 19 settembre 1995 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è stata raggiunta un'intesa fra il Governo e le organizzazioni di categoria dei gestori, relativamente ad alcuni aspetti fiscali tipici dell'attività svolta dalla categoria;

il 30 dicembre 1995 il Governo emana il decreto legge n. 566 del 1995 convertito nella legge n. 58 del 1996, con la quale viene introdotta, per il triennio 1995/1997, la riduzione forfettaria dal reddito d'impresa di una percentuale commisurata all'ammontare lordo dei ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a) del Tuir;

successivamente con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, prende avvio la riforma del settore e vengono fissati tempi e modalità di ristrutturazione della rete, con la previsione della chiusura di circa settemila impianti in un biennio, e la trasformazione del titolo amministrativo per la vendita di carburanti da concessione ad autorizzazione, collocando in tal modo il gestore a pieno titolo nel settore del commercio;

le organizzazioni di categoria dei gestori hanno scritto in data 26 marzo 1998, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle finanze ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per rappresentare la situazione di forte disagio che la categoria sta vivendo in relazione all'andamento della trasformazione del settore, con particolare riguardo alla diffusa tendenza delle compagnie petrolifere a modificare unilateralmente i contratti e ad opporsi alla possibile ricollocazione dei gestori e degli addetti;

nella medesima data le organizzazioni dei gestori hanno scritto al direttore generale degli affari giuridici e contenzioso tributario del ministero delle finanze per evidenziare gli oneri aggiuntivi posti a carico dei gestori dalla nuova normativa sulla fatturazione, e sulla compilazione della scheda carburanti, che assegna al gestore il ruolo di sostituto d'imposta, sulla disciplina della presunzione di cessione di beni nell'ambito dei cali di carburante che si verificano presso le pompe, e sull'inasprimento del meccanismo sanzionatorio a carico degli inadempienti;

nell'ambito della nuova disciplina del settore i gestori degli impianti di distribuzione di carburanti sono obbligati all'acquisto in esclusiva dei carburanti

presso le compagnie petrolifere, fino al 31 dicembre 1999, come previsto dalla normativa comunitaria, mentre le compagnie continuano di fatto a decidere il prezzo alla pompa, anche se presentato sotto la forma di « consiglio » al gestore;

il comma 6 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 32 del 1998, ha fissato criteri e modalità della partecipazione dei gestori alle campagne promozionali e di sconti sui prezzi, stabilendo un percorso negoziale con le Associazioni nazionali di categoria, prima di richiedere il consenso del gestore, per concordare l'eventuale partecipazione degli stessi ai costi dell'iniziativa, percorso che non viene rispettato dalle compagnie petrolifere che, anzi continuano a decidere unilateralmente su tali aspetti;

gli sconti sui prezzi dei prodotti petroliferi, a causa della farraginosità delle norme vigenti, consentono all'industria petrolifera, grazie alla possibilità di esporre più messaggi nello stesso punto vendita, utilizzando la « doppia cartellonistica », di oscurare il prezzo effettivamente praticato al consumatore, mantenendo di fatto immutato il differenziale di prezzo nei confronti dell'Europa, di circa 40-50 lire/litro in più sulle benzine, acquisendo in tal modo un ulteriore profitto;

le attività non petrolifere realizzate sui punti vendita vengono affidate a soggetti esterni al settore, convenzionati con le stesse compagnie petrolifere, rafforzando in tal modo il potere monopolistico di queste ultime sul punto vendita ed escludendo la possibilità per il gestore di svolgere una autonoma attività commerciale che permetta al medesimo di applicare una politica dei prezzi più concorrenziale a vantaggio del consumatore;

impegna il Governo:

a farsi garante degli accordi interprofessionali e ad assumere iniziative tese ad obbligare le compagnie petrolifere al rispetto dei medesimi;

a intervenire per impedire la violazione del richiamato decreto legislativo da parte delle compagnie petrolifere, sia sul versante dei prezzi, degli sconti e delle campagne promozionali, sia riguardo al sentito problema della ricollocazione di migliaia di gestori e di addetti investiti dalla ristrutturazione della rete;

ad accompagnare tale ristrutturazione con una proroga fino al 31 dicembre 2002 per i gestori dei benefici contenuti nel citato decreto-legge n. 566 del 1995;

a risolvere con proprio provvedimento le problematiche connesse alle norme concernenti la fatturazione, la compilazione della scheda carburanti, i cali di carburante e il connesso meccanismo sanzionatorio.

(7-00494) « Manzini, Migliavacca, Ruggeri, Saonara ».

La III Commissione,

constatato che:

l'Italia è fra i primi *partner* economici della Repubblica di Cuba;

Cuba è sottoposta ad un superato ed antistorico blocco economico da parte degli Stati Uniti d'America le cui conseguenze, oltre a provocare danni alla popolazione dell'isola caraibica, si riflettono negativamente sugli interessi economici italiani;

appare evidente l'impossibilità per il Governo e per il popolo cubano di procedere a qualsiasi riforma politica in assenza della cessazione del suddetto blocco;

le imprese italiane operanti a Cuba si trovano in difficoltà a causa della mancata soluzione del problema del debito cubano verso l'Italia e della conseguente mancanza di coperture assicurative per gli investimenti italiani;

la Francia e il Giappone hanno affrontato e risolto la negoziazione del debito in sede bilaterale mentre la Ger-

mania ha già avviato una trattativa analoga con le autorità del Governo cubano;

impegna il Governo:

ad operare direttamente ed in sede dell'Unione europea affinché si normalizzino al più presto le relazioni commerciali con Cuba;

ad avviare immediatamente un negoziato bilaterale sul debito di Cuba verso l'Italia;

a sostenere con maggior impegno; anche garantendo attraverso la Sace, gli investimenti italiani a Cuba;

a compiere ulteriori passi significativi volti a rafforzare i legami di amicizia tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba.

(7-00495) « Mantovani, Bracco, Carlesi, Danieli, Fabris, Michelini ».